



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Giudice, Dott.ssa Maria Novella Legnaioli,

Vista la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata da

_____;

Ritenuta la competenza di questo tribunale, in quanto il ricorrente ha la sede a Prato;

Ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 L. 3/12, con le seguenti precisazioni:

-il ricorrente:

--non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3;

--non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della legge appena citata ;

--non ha subito per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis;

--ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

-non risultano crediti impignorabili;

-è stata allegata la documentazione di cui all'art. 9 co.2 comprensiva dell'attestazione di fattibilità del piano ad eccezione della, necessaria (per quanto di seguito osservato), dell'attestazione dell'OCC ex art. 7 c. 1 secondo periodo, nonché delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2018 e all'ultimo bilancio, da depositarsi nel termine di 15 gg. dalla comunicazione del presente decreto;



Quanto al contenuto della proposta si osserva:

-la finanza propria, € 24.000, è destinata esclusivamente al pagamento del credito prededucibile dell'OCC e del credito privilegiato dell'*advisor* (avente il privilegio più alto in graduatoria rispetto a tutti gli altri): non si ritiene che la dilazione di pagamento prevista nel piano giustifichi il diritto di voto sull'intero credito tenuto conto anche del riconoscimento degli interessi; i crediti devono pertanto escludersi dalla classe A;

-i crediti da definizione agevolata e rottamazione ter, soddisfatti con finanza terza, sono già regolati con le predette procedure accettate dall'AE e quindi non può essere riconosciuto il diritto di voto; i crediti devono pertanto escludersi dalla classe A;

-i crediti per Iva, soddisfatti con finanza terza, non sarebbero minimamente soddisfatti con la liquidazione dei beni dell'associazione ed è come se fossero degradati a chirografo; essi pertanto rimangono nella classe A con diritto di voto per l'intero, classe A che diventa la prima classe dei chirografari (quella degradata a chirografo) per cui è previsto un trattamento particolarmente favorevole (pagamento del 100% con dilazione), ma del tutto consentito attraverso la suddivisione dei creditori chirografari in classi; è necessaria però l'attestazione dell'OCC ex art. 7 c. 1 secondo periodo;

-i crediti del creditore "pignoratizio", che in realtà è un creditore pignorante, per la parte pignorata e, pare di capire, già soddisfatta, vanno esclusi dalla classe A e non hanno diritto di voto; il residuo previa degradazione (con l'attestazione dell'OCC ex art. 7 c. 1 secondo periodo) vota nella classe C;

-i crediti di cui alla classe B sono crediti degradati per intero a chirografo (con l'attestazione dell'OCC ex art. 7 c. 1 secondo periodo) e sono soddisfatti, con finanza esterna, nella misura prevista (9%) e votano per intero;

-il credito da finanziamento è estraneo al piano –viene pagato con finanza esterna secondo le scadenze contrattuali- e non sta in nessuna classe né vota;

CONCEDE



termine di 15 gg. dalla comunicazione del presente decreto per il deposito dell'attestazione dell'OCC ex art. 7 c. 1 secondo periodo, nonché delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2018 e all'ultimo bilancio;

FISSA

L'udienza del 13.11.19 ore 11.30 , disponendo che entro il 3.10.19 l'OCC dia comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:

- della proposta e del decreto;

- dell'avviso che i creditori, fino a 10 giorni prima dell'udienza, possono fare pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per PEC, all'OCC, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

STABILISCE

Che la proposta sia pubblicata sul sito del tribunale nell'apposita sezione oscurando il nome del debitore;

ORDINA

La trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti;

DISPONE

Che , sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo che si tratti di titolari di crediti impignorabili.

DISPONE



Che l'OCC, nel caso in cui sia raggiunto l'accordo con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale allegando il testo dell'accordo stesso ed avvisandoli che nei 10 gg. successivi al ricevimento della relazione potranno sollevare eventuali contestazioni;

DISPONE

che l'OCC nel medesimo termine depositi la predetta relazione presso la cancelleria del giudice; all'udienza il giudice stabilirà il termine entro il quale l'OCC dovrà allegare le contestazioni ricevute e l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano e fisserà altra udienza per l'eventuale omologazione dell'accordo.

Prato, 16/09/2019

Il Giudice

Dott.ssa Maria Novella Legnaioli

